

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 465}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, VISCARDI, ASTORI, SAVIO, LUIGI RINALDI, VITI,
SODDU, ROSINI, SCARLATO, FARACE, LOIERO, ALFREDO
VITO, MOIOLI VIGANÒ, PERANI, LECCISI, ZOPPI**

Norme in materia di compensazioni industriali

Presentata il 29 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge presentata al vostro esame intende contribuire alla soluzione di problemi connessi tra loro di cui segnaliamo l'urgenza: il primo è rappresentato dalla necessità per il Ministero della difesa di provvedersi di adeguati beni e servizi che non sono disponibili sul mercato nazionale, né prodotti nell'ambito di collaborazioni internazionali cui partecipino nostre aziende. Il secondo è rappresentato dall'esigenza di assicurare all'industria nazionale di settore commesse ad alto contenuto tecnologico.

Gli organi competenti sono stati e saranno chiamati a pronunciarsi su acquisizioni di ingente portata.

Orbene, queste acquisizioni, non rinunciabili nella misura in cui condizionano la realizzazione dei fini della difesa cui il Ministero è preposto, impongono al Paese non solo oneri economici inevitabili ma anche all'industria nazionale del settore mancate occasioni di sviluppo tecnologico, più penalizzanti, in prospettiva, della perdita stessa di ore/lavoro che indubbiamente gli acquisti all'estero determinano.

La necessità irrinunciabile di elevare il proprio livello tecnologico è fortemente avvertita in tutti i Paesi, sviluppati ed emergenti, in eguale misura, come strumento essenziale di sopravvivenza nell'arena industriale dove il mancato pro-

gresso non è conservazione del livello raggiunto ma inarrestabile regresso.

Ciò impone di realizzare un equilibrio tra gli acquisti di prodotti esteri che si impongono alla pubblica amministrazione per i suoi scopi di difesa e l'acquisizione all'industria nazionale di settore di commesse ad alto contenuto tecnologico, mediante formule partecipative alla realizzazione del prodotto oggetto d'acquisizione da parte della nostra amministrazione.

Compensazioni estranee al settore recupererebbero bensì carichi di lavoro ma non genererebbero quelle occasioni di progresso tecnologico che sole consentono al Paese di mantenere e accrescere le proprie potenzialità.

Di qui la necessità di attuare nel modo più efficace possibile una politica di compensazione volta ad ottenere il massimo ritorno industriale dagli acquisti all'estero nel settore specifico.

Con ciò il nostro Paese si adeguerebbe a quanto sistematicamente attuato sia in Paesi a grande tradizione industriale sia in quelli che aspirano ad inserirsi nei comparti industriali ad alta tecnologia, attraverso una strategia nazionale dell'*offset* gestita da una autorità responsabile dell'approvazione delle proposte di compensazione, che è ciò che appunto proponiamo.

Prova palese della necessità, avvertita a livello europeo e mondiale, di collegare acquisti all'estero con compensazioni industriali tecnologicamente qualificate è l'attenzione prestata al problema in più sedi (NIAG e IEPG) nelle quali si sta operando per identificare un elemento essenziale a quantificare il rapporto ottimale che deve intercorrere tra acquisti e compensazioni: il principio cioè del *juste retour*, dacché è certamente più semplice identificare equivalenze meramente economiche che valorizzare il contenuto tecnologico delle compensazioni rispetto al valore delle commesse di acquisto.

La proposta di legge di cui abbiamo preso l'iniziativa si richiama al bilanciamento dell'interscambio commerciale estero nel settore specifico dei beni e ser-

vizi ad alta tecnologia per la difesa, nel quale si registra un pesante disavanzo verso i Paesi a tecnologia più evoluta. La difficoltà del tema e della gestione delle compensazioni suggerisce perciò la necessità di un organismo esplicitamente a ciò deputato nell'ambito del Ministero della difesa che la proposta di legge individua in un ufficio centrale che, costituito *ad hoc*, opererebbe secondo linee-guida per lo svolgimento delle sue funzioni largamente ispirate a norme e prassi rigorosamente seguite dai Ministeri della difesa di altri Paesi.

È nostra fondata convinzione che le norme di cui vi proponiamo l'approvazione rappresenteranno per il Ministero della difesa un'efficace premessa di negoziato in occasione di contrattazioni internazionali in un'arena nella quale tutti gli interessati praticano, e non da oggi, una strategia di tutela dell'industria nazionale fondata sul convincimento che il progresso tecnico, da tutti riconosciuto irrinunciabile, si realizza nel settore della difesa per ricadere su tutti i comparti produttivi, in una interazione che determina effetti propulsivi sulla ricerca, instaurando un ciclo ideale irrinunciabile per chi veda il progresso tecnico come componente significativa del progresso generale.

È noto che in alcuni Paesi, gli USA in primo luogo, il principio delle compensazioni (a prescindere dall'interesse specifico a rifiutarne la concessione), è visto con sospetto in quanto contrapposto al principio della libera concorrenza, cardine — di fatto ampiamente disatteso in quegli stessi Paesi che se ne dicono cultori — del sistema del libero mercato. Ma, a ben vedere, anche questa asserzione è contestabile.

A prima vista, infatti, il principio della libera concorrenza e la necessità di assicurare al Paese che acquista da fonti estere un « giusto compenso » per quanto l'industria nazionale perde in termini di sviluppo tecnologico possono apparire insanabilmente antitetici.

Ad una più attenta analisi, invece, il criterio del *juste retour* recupera largamente la sua legittimità anche rispetto alla tutela della libera concorrenza.

Infatti, in particolare in materia di equipaggiamenti militari, destinati ad una *utilizzazione prolungata nel tempo*, ove un'industria resti esclusa dall'elaborazione di una generazione di prodotto, vi è ampia probabilità che l'esclusione persista anche per le generazioni di prodotto successive, di fatto con ciò facilitando la costituzione di posizioni di privilegio irrecuperabili e la perdita della *par condicio*. Va quindi ricercato un ragionevole equilibrio tra le due istanze, tale da evitare che la rigida applicazione del principio della libera concorrenza, cardine storico nel settore della produzione commerciale, non determini, in altri settori con caratteristiche di comples-

sità tecnologica quale quello della produzione per la difesa, un disequilibrio tra le industrie di Paesi, pur accomunati da finalità difensive, che perpetuando divari contrasterebbe con gli scopi di equilibrio industriale perseguiti anche dalla Comunità europea.

Rientra quindi tra gli interessi di tutte le nazioni europee che il livello tecnologico delle singole industrie nazionali sia adeguatamente protetto.

Per le motivazioni che precedono, vi raccomandiamo l'approvazione della proposta di legge in oggetto, di cui sottolineiamo l'urgenza, determinata dalla necessità di allinearsi tempestivamente alla prassi dei maggiori Paesi industrializzati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. L'Italia, nel quadro di intese generali e particolari con gli altri Paesi, persegue l'obiettivo di rendere equilibrato il proprio interscambio commerciale con l'estero nel settore delle tecnologie avanzate per la difesa.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « compensazioni industriali », gli acquisti di beni e servizi di produzione italiana, effettuati da soggetti esteri pubblici o privati, computati ai fini della verifica della bilancia commerciale estera dell'Italia nel settore dei beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa, a fronte ed in relazione al contemporaneo acquisto di beni e servizi esteri destinati all'Amministrazione della difesa;

b) per « equo ritorno », l'entità delle compensazioni industriali richieste da parte italiana, per conseguire il bilanciamento dell'interscambio commerciale dell'Italia con uno o più Paesi nel settore specifico dei beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa.

ART. 3.

(Obblighi contrattuali del Ministero della difesa).

1. Il Ministero della difesa deve prevedere, nei contratti di acquisizione di beni e servizi ad alta tecnologia assegnati a fornitori esteri, idonee clausole volte a

condizionare l'esecutività dei contratti medesimi alla concessione di compensazioni industriali, ove conseguibili, da parte di soggetti del Paese fornitore, atte a garantire l'equo ritorno.

ART. 4.

(Accordi internazionali).

1. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è delegato a concludere, nelle idonee sedi internazionali, accordi bilaterali e multilaterali volti a facilitare l'applicazione, su base di reciprocità, del principio dell'equo ritorno.

ART. 5.

(Strutture amministrative).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della difesa, nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale, l'Ufficio centrale per le compensazioni industriali.

2. I compiti dell'Ufficio centrale per le compensazioni industriali sono i seguenti:

a) rendere noti alle aziende italiane i bandi di gara emessi presso i Paesi esteri per l'acquisizione di beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa;

b) coordinare il sostegno alle aziende italiane ai fini della partecipazione alle gare all'estero, anche mediante le strutture del Ministero della difesa esistenti all'estero;

c) istituire un repertorio dei contratti e degli ordini emessi a livello internazionale nel settore degli acquisti di beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa;

d) tenere aggiornata la situazione dell'interscambio commerciale italiano nel settore dei beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa;

e) formulare proposte in ordine alle iniziative contrattuali, industriali e politiche idonee all'ottenimento delle compensazioni industriali ed al perseguimento del giusto ritorno.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio centrale per le compensazioni industriali attua il coordinamento con le competenti strutture del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 6.

(Criteri di valutazione dell'equo ritorno).

1. Ai fini dell'ottenimento dell'equo ritorno, le compensazioni industriali devono essere identificate realizzando, rispetto alle commesse italiane all'estero, l'equipollenza dei seguenti parametri:

- a) livello tecnologico;
- b) entità occupazionale;
- c) entità economica.

2. Le compensazioni industriali vanno perseguite prioritariamente nel medesimo comparto riguardante la commessa nazionale da compensare.

ART. 7.

(Informazione al Parlamento).

1. Il Ministro della difesa invia annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sul saldo della bilancia commerciale italiana nel settore dei beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa.